SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2144

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 6

Testo del decreto-legge ..... » 7

ONOREVOLI SENATORI. – Le disposizioni del presente decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, riprendono alcune di quelle già contenute nel più ampio disegno di legge in materia di contenzioso tributario presentato al Senato in data 4 agosto 1995 dal Ministro delle finanze (atto Senato n. 2057).

La estrapolazione da quel testo delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge si rende necessaria in vista di un agevole conseguimento degli obiettivi in materia di contenzioso tributario (quali delineati dai decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, e dal decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) che l'ordinario *iter* di approvazione del citato disegno di legge difficilmente riuscirebbe a garantire.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, sono stati emanati il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, e il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente le disposizioni sul processo tributario.

Gli anzidetti decreti legislativi sono entrati in vigore il 15 gennaio 1993; delle disposizioni in essi contenute hanno avuto immediata efficacia soltanto gli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'efficacia delle rimanenti disposizioni è stata viceversa differita alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, attualmente stabilita al 1° ottobre 1995 dall'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Nelle more sono emersi a livello legislativo tre dati di particolare rilievo. Il primo è costituito da alcune modifiche ai testi dei decreti legislativi originariamente emanati (decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55). Il secondo consiste nella introduzione nel nostro ordinamento tributario della conciliazione giudiziale e di figure di accertamento concordatario volte a favorire lo sfoltimento del contenzioso in via preventiva (decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656). Il terzo dato di rilievo è costituito dal decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, col quale è stata data piena attuazione alla nuova disciplina del processo civile con immediati effetti anche sull'attuale disciplina del contenzioso tributario tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In conseguenza di tali eventi legislativi si è quindi manifestata la triplice esigenza: *a)* di dare piena attuazione alla disciplina del processo tributario contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, già informata alle nuove regole del processo civile, in modo da evitare un impatto indiretto e legislativamente non controllato di questa nuova disciplina con la vecchia disciplina del contenzioso tributario contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; *b)* di adeguare, peraltro, la disciplina del processo tributario alla sopravvenuta introduzione della conciliazione giudiziale e delle procedure di accertamento concordatario, in modo da rendere compatibile e sistematicamente coordinata l'una all'altra disciplina; *c)* di apportare, di conseguenza, quegli opportuni adattamenti in grado di rendere immediatamente e concretamente

operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario.

Si è reso anche necessario operare un rinvio della data di entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario, al fine di completare, da un lato, la predisposizione delle strutture necessarie (locali e dotazioni) e, dall'altro, l'*iter* del procedimento volto alla nomina dei componenti delle commissioni.

Con il comma 1 dell'articolo 1 viene differita al 1° aprile 1996 la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e, conseguentemente, l'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario. Con la lettera *b)* del predetto comma si prevede che gli elenchi degli aspiranti alle commissioni suddette vengano formati da un'apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze ed approvati dal Ministro stesso. L'intervento della commissione, la cui composizione è ispirata dall'esigenza di assicurare la massima garanzia nel procedimento di formazione degli elenchi, si rende necessario atteso che con la lettera *c)* viene soppresso l'intervento nel predetto procedimento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che potrà essere costituito solo dopo la nomina dei componenti delle commissioni.

Il comma 2 fa sì che i componenti nominati nelle commissioni di primo e secondo grado successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge non godano della possibilità di essere «confermati» nel posto, con priorità su coloro che, comunque, hanno espresso la loro disponibilità in ordine alla nomina.

Ciò al fine di consentire all'Amministrazione di redigere gli anzidetti elenchi che, in caso contrario, sarebbero sottoposti a periodica e dinamica revisione.

Il comma 3 allinea i presupposti della conciliazione giudiziale con quelli dell'accertamento con adesione del contribuente. In tal modo la conciliazione si presenta come uno strumento ulteriore specificamente predisposto per favorire una definizione concordataria non ancora perfezionata in sede precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche attraverso la fattiva opera di incentivazione e di collaborazione da parte degli organi giudicanti.

Il comma 4 prevede, per l'ipotesi in cui il contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, presenti istanza di accertamento con adesione, la sospensione del termine per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.

La norma trova giustificazione nella duplice considerazione che, per un verso, la presentazione del ricorso implica rinuncia all'istanza di accertamento con adesione e, per altro verso, i termini per la presentazione del ricorso possono non essere sufficienti per la definizione concordata dell'accertamento.

La riforma del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e al regolamento degli uffici e del personale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, ha previsto, tra l'altro, l'istituzione degli uffici periferici delle entrate e del territorio. In relazione a tale previsione è stata disposta l'attivazione di un determinato numero di uffici pilota delle entrate entro l'anno 1995.

L'entrata in funzione di tali uffici è subordinata all'emanazione del regolamento con cui vengono individuati gli uffici delle entrate. Tale provvedimento non si è però ancora perfezionato, poichè lo schema regolamentare è tuttora all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere. Il provvedimento, peraltro, una volta emanato dovrà essere sottoposto, ai fini della sua efficacia, al visto e alla registrazione della Corte dei conti. La sequenza degli adempimenti necessari per l'attivazione dei nuovi uffici, prevede, infine la nomina dei rispettivi titolari, ai sensi dell'articolo 73, comma 8, del citato decreto n. 287 del 1992, almeno sei mesi prima dell'attivazione degli uffici stessi. Conseguentemente non sussistono più i margini di tempo necessari per rendere operativi gli uffici pilota entro l'anno in corso. A tal fine con l'articolo 2 del presente provvedimento si dispone che il predetto termine di sei mesi non si applica per gli uffici da attivare nell'anno 1995.

Del resto le iniziative di carattere logistico ed organizzativo necessarie per la costituzione degli uffici pilota sono già state predisposte, sicchè risulta obiettivamente superflua la previsione del detto termine, la cui *ratio* era appunto quella di dare ai dirigenti degli attivandi uffici un margine di tempo sufficiente per predisporne l'organizzazione.

Per quanto invece concerne gli uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi, la disposizione in esame prevede di ridurre da sei a tre mesi il termine in questione, in analogia a quanto già disposto dal predetto decreto n. 287 del 1992 per l'attivazione degli uffici centrali, delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio. Per ovvie ragioni di uniformità di disciplina, le modifiche proposte riguardano non solo gli uffici delle entrate ma anche quelli del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 27 settembre 1995*

Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'avvio del nuovo sistema del contenzioso tributario, modificandone altresì la disciplina, nonchè l'attivazione degli uffici periferici del Ministero delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1996»;

b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: «6.Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.»;

c) il comma 9 dell'articolo 43 è abrogato.

2. Ai componenti delle commissioni tributarie centrali di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

3. All'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.».

4. All'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.».

Articolo 2.

(Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio)

1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze, da attivare nel 1995, è effettuata senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Tale termine è ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO